



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

Anna Luisa CARRA Presidente

Francesco Antonino CANCELLA Giudice

Gaspare RAPPA Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 190/2026

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69878** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di **CARUSO Carmelo** (C.F. CRSCML61C24F781X), nato a Motta Sant'Anastasia (CT) il 24/03/1961 ed ivi residente alla Via Valdolive n. 31.

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nell'udienza pubblica del 20 maggio 2026, il giudice relatore Gaspare Rappa e il Pubblico Ministero nella persona del SPG Fulvio Alagna.

Ritenuto in

FATTO

I. Con atto di citazione, depositato in data 15 aprile 2025, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale conveniva in giudizio il sig. Caruso Carmelo, nella qualità all'epoca dei fatti di operatore

giudiziario addetto all'Ufficio Corpi di reato del Tribunale di Catania per sentirlo condannare, a titolo di danno all'immagine della P.A., al pagamento della somma di euro 30.000,00 oltre rivalutazione ed interessi legali, in favore del Ministero della giustizia, nonché al pagamento delle spese del giudizio in favore dello Stato.

II. L'azione dell'Ufficio requirente prendeva avvio dalla trasmissione *ex art. 51, co. 7 c.g.c.* da parte della Corte d'Appello di Catania della sentenza di condanna penale n. 3211/2024 (divenuta cosa giudicata il 21/09/2024) nei confronti del sig. Carmelo Caruso per il reato di peculato.

II.a. In particolare, l'Ufficio requirente evidenziava che il convenuto era stato coinvolto nel procedimento penale n. 10974/17 R.G.N.R. dove lo stesso era stato imputato per il delitto di cui agli artt. 81 cpv e 314 c.p. "perché con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, in qualità di dipendente del Tribunale di Catania e quindi di pubblico ufficiale, avendo per ragioni del suo ufficio la disponibilità di vari corpi di reato in quanto assunto con la qualifica di Operatore Giudiziario addetto all'Ufficio Corpi di reato e quindi legittimato ad accedere ai locali e agli armadi blindati ove vengono contenuti i reperti contenenti valori, se ne appropriava in più occasioni" con reato commesso a Catania dal 2011 al 24.10.2017 (data di perquisizione).

Il sig. Caruso, quindi, nel suddetto periodo avendo per ragioni del suo ufficio la disponibilità dei corpi di reato in quanto addetto all'Ufficio Corpi del Reato del Tribunale di Catania e dunque legittimato ad accedere ai locali e agli armadi blindati, ove venivano contenuti i

reperi contenenti preziosi e valori, si appropriava in più occasioni del contenuto di undici corpi di reato protocollati ma non rinvenuti al momento dell'apertura del relativo plico, i quali venivano indicati in modo analitico nell'atto di citazione.

Il P.M. rappresentava che il suddetto procedimento penale originava dalla denuncia del 30.08.2017 presentata dal direttore amministrativo dell'Ufficio Corpi di Reato del Tribunale di Catania, il quale nella tarda mattinata del precedente 29 agosto 2017 era stato messo al corrente dal dipendente Caruso Carmelo (impiegato presso l'Ufficio Corpi di Reato del Tribunale di Catania da oltre 10 anni) che lo stesso si era reso responsabile della sottrazione di alcuni preziosi da un reperto per il quale erano state richieste informazioni da un avvocato. Era disposta, quindi, la perquisizione personale e locale dell'abitazione e di ogni altro luogo nella disponibilità del sig. Caruso, inclusa la perquisizione della postazione di lavoro dello stesso presso la stanza n. 35 del secondo piano del Tribunale che portavano a individuare e a sequestrare un primo gruppo di corpi di reato dai quali l'imputato aveva esportato un numero imprecisato di oggetti di valore.

Seguivano ulteriori denunce del Direttore amministrativo e spontanee dichiarazioni dell'imputato, che portavano a sequestrare altri corpi di reato cosicché, alla data dell'11 novembre 2017, erano individuati n. 11 corpi del reato dei quali era stata violata l'integrità, di cui due non erano trovati nel luogo di custodia in quanto asportati per intero dall'imputato come affermato nel corso della perquisizione.

L'Ufficio di Procura evidenziava che durante l'interrogatorio

l'imputato confessava di avere commesso il reato sopra descritto, precisando che alla sottrazione dei preziosi appartenenti ai corpi di reato seguiva la materiale vendita presso i "Compro Oro", ricavando una somma pari "più o meno a 12.000,00 euro complessivi".

L'Ufficio di Procura rappresentava che per i suddetti fatti il sig. Caruso era sottoposto a procedimento disciplinare e con provvedimento del 28 febbraio 2018 veniva riconosciuto quale responsabile dei fatti accertati e gli veniva inflitta la sanzione del licenziamento disciplinare senza preavviso.

La stessa Procura rappresentava che all'esito del relativo procedimento penale il Tribunale di Catania-GUP emetteva la sentenza n. 611 del 2020 che condannava l'imputato ad anni tre di reclusione, applicando la pena dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (317 *bis* c.p.), oltre la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di lavoro con il Ministero della giustizia e ordinando la confisca del profitto del reato pari ad euro 15.000,00 anche per equivalente *ex art. 322 ter* c.p. e il pagamento della somma di euro 15.000,00 (equivalente al profitto del reato) a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa *ex art. 322 quater* c.p.

Tale pronuncia appellata dal sig. Caruso era confermata dalla Corte d'Appello di Catania-sez. I penale con sentenza n. 3211/24 depositata in data 29/06/2024, divenuta irrevocabile il 21/09/2024, non accogliendo la richiesta dell'appellante di riduzione della pena sulla

scorta del suo comportamento collaborativo e delle sue difficoltà economiche induttive della condotta illecita accertata.

II.b La Procura regionale, quindi, prospettava che i richiamati fatti-reato erano stati fonte di danno all'immagine della P.A.

In particolare, il P.M. evidenziava che, ai sensi degli artt. 651, commi 1 e 2, e 654 del c.p.p. nel presente procedimento di responsabilità amministrativa, essendosi consolidato un giudicato di condanna a seguito di giudizio penale, non era contestabile che il convenuto avesse abusato della propria qualità di pubblico ufficiale, avendo nella propria materiale disponibilità innumerevoli corpi di reato.

La Procura rilevava che le sentenze di primo e di secondo grado erano concordi nell'affermare la piena responsabilità del sig. Caruso per avere commesso il reato di peculato nel corso di più anni con il vincolo della continuazione, evidenziando che il reato per cui lo stesso è stato dichiarato colpevole con sentenza passata in giudicato è un c.d. "reato proprio", ovverosia il peculato punito e previsto ai sensi dell'articolo 314 c.p. Secondo il P.M. il soggetto agente era legato da un rapporto di servizio con la P.A. di appartenenza per cui il sig. Caruso Carmelo con il proprio operato, ledendo l'immagine del Ministero della giustizia, aveva interrotto il *pactum fiduciae* intercorrente tra l'amministrazione e i cittadini.

Inoltre, l'Ufficio requirente prospettava che la vicenda era stata oggetto di diversi articoli di stampa (LaSicilia.it del 03.10.2017 e BlogSicilia.it del 04/10/2017;).

L'Ufficio requirente argomentava che il danno all'immagine della P.A.

per costante giurisprudenza contabile era quantificato facendo riferimento a indicatori di lesività relativa al particolare ruolo rivestito dal convenuto (criterio soggettivo), alla gravità del reato commesso (criterio oggettivo) e alla rilevanza del *clamor fori* (criterio sociale).

Con riferimento al criterio soggettivo, il P.M. deduceva che il convenuto ricopriva il ruolo di operatore giudiziario area seconda F2 impiegato presso il Tribunale di Catania e tale qualifica aveva leso l'identità della P.A. che, in tal modo, finiva con l'essere concepita dalla comunità come un sistema diretto a conseguire interessi meramente privati, secondo logiche del tutto estranee rispetto ai fini pubblici da perseguire.

Con riferimento al criterio oggettivo, si evidenziava il gravissimo disvalore della condotta di reato accertata irrevocabilmente dal giudice penale che aveva determinato anche l'irrogazione del licenziamento disciplinare senza preavviso, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrarre con l'amministrazione.

Con riferimento al criterio sociale, si evidenziava che la vicenda aveva avuto risonanza giornalistica con grave perdita di reputazione e prestigio per l'amministrazione, come provato dalla rassegna stampa richiamata in precedenza.

Inoltre, ai fini della quantificazione del danno all'immagine della P.A., era richiamato il comma 1 *sexies* dell'art. 1 della legge n. 20 del 94, introdotto dall'articolo 1, comma 62, della legge n. 190 del 6 novembre 2012, applicabile alla fattispecie riguardando fatti commessi nella vigenza della suddetta norma, il quale attraverso una presunzione *iuris*

tantum prevede un criterio di calcolo meramente orientativo parametrato sul *duplum* delle utilità patrimoniali acquisite.

Infine, era dedotto che secondo consolidata giurisprudenza contabile le spese necessarie al ripristino costituiscono soltanto uno dei parametri per la quantificazione equitativa del danno all'immagine.

III. Il P.M. contabile, quindi, in data 19 dicembre 2024 emetteva un invito a dedurre in cui contestava al sig. Caruso Carmelo la responsabilità per il suddetto danno all'immagine quantificato nella misura di euro 30.000,00. Tale invito era notificato dall'UNEP di Catania ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 30/12/2024.

L'invitato non si avvaleva delle facoltà difensive preprocessuali per cui la Procura regionale in data 15 aprile 2025 depositava atto di citazione nei suoi confronti secondo le richieste contenute nell'invito a dedurre.

La Presidente della Sezione con decreto del 23 aprile 2025 fissava l'udienza di discussione per il 24 settembre 2025, assegnando termine utile fino al giorno 4 settembre 2025 per la costituzione tempestiva e il deposito di memorie e documenti in Segreteria.

IV. All'udienza del 24.09.2025, verificata la mancata costituzione del convenuto e la nullità della notifica dell'atto di citazione unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, con ordinanza a verbale era disposto a carico del P.M. la rinotifica dell'atto di citazione unitamente al verbale di udienza fissando la nuova udienza di discussione per il 20 maggio 2026.

V. A seguito di richiesta del P.M. la Presidente della Sezione lo autorizzava, ai sensi dell'art. 42 c.g.c., ad effettuare la rinotifica a mezzo

delle forze di polizia.

In data 26.02.2026 il P.M. depositava la prova della rinotificazione effettuata in data 1° ottobre 2025 da parte dei Carabinieri della Stazione di Motta Sant'Anastasia.

IV. All'udienza pubblica del 20 maggio 2026 il P.M. insisteva per l'accoglimento della domanda nei confronti del convenuto.

La causa, quindi, passava in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, verificata la regolarità del contraddittorio, ai sensi dell'art. 93 c.g.c., va dichiarata la contumacia del convenuto che ritualmente evocato non si è costituito nell'odierno giudizio.

2. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento a carico del convenuto in epigrafe, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di impiegato presso l'Ufficio Corpi di Reato del Tribunale di Catania, della responsabilità per il danno all'immagine dell'allora Amministrazione di appartenenza, quantificato dal P.M. contabile in euro 30.000,00. Secondo la prospettazione attorea tale danno sarebbe conseguenza della consumazione da parte del convenuto di una fattispecie delittuosa continuativa contro la P.A. integrante il reato di peculato continuato (artt. 81 cpc e 314 c.p.), accertata con sentenza passata in giudicato, per essersi nel periodo dal 2011 alla data di perquisizione (24.10.2017) appropriato di preziosi e valori estratti periodicamente da 11 corpi di reato di cui aveva la disponibilità in ragione del suo ufficio.

3. Il convenuto ha commesso i fatti reato da cui è derivato il danno all'immagine contestato dal P.M. nel periodo da gennaio 2011 ad ottobre 2017 mentre la sentenza penale che ha accertato la sua responsabilità è passata in giudicato il 21.09.2024.

3.1. In via preliminare, appare necessario ricostruire l'evoluzione normativa in materia di danno all'immagine della P.A., la cui risarcibilità inizialmente ha avuto affermazione in sede pretoria a seguito della vasta giurisprudenza contabile che ha ritenuto proponibile la relativa domanda risarcitoria da parte del P.M. senza alcun limite.

Successivamente è intervenuto il legislatore, il quale nell'art. 17, co. 30-ter, secondo periodo, D.l. 78/2009, come convertito in legge, ha positivizzato tale lesione prevedendo che "Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97".

Tale norma, a seguito di un vivace dibattito nella giurisprudenza contabile, è stata oggetto di un pronunciamento nomofilattico delle SS.RR. in sede giurisdizionale della Corte dei conti che con sent. n. 8/2015/QM, in accoglimento dell'interpretazione contenuta nella sentenza n. 335/2010 della Corte costituzionale, ha deciso che tale previsione normativa va intesa nel senso che le Procure della Corte dei conti possono esercitare l'azione per il risarcimento del danno all'immagine solo a fronte di una sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti di un agente pubblico per i delitti propri

previsti dal Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale

(Delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione).

Da ultimo, il legislatore ha innovato la disciplina del danno all'immagine mediante alcune disposizioni contenute nel codice della giustizia contabile, approvato con D.lgs. n. 174/2016.

In particolare, l'art. 4 dell'allegato 3 al c.g.c. recante "Norme transitorie e abrogazioni", alle lettere g) ed h), ha disposto l'abrogazione dell'art. 7 della legge n. 97/2001 e del primo periodo dell'articolo 17, comma 30 ter, del D.L. n. 78/2009, mantenendo l'efficacia del secondo periodo di tale disposizione, che, come sopra riferito, limita l'azione per il risarcimento del danno all'immagine "nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97". Inoltre, l'articolo 51 c.g.c., al comma 6, ha disposto che la nullità per violazione delle norme sui presupposti dell'azione per danno all'immagine è rilevabile d'ufficio e, al comma 7, che l'azione risarcitoria è prevista nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni i condannati in sede penale con sentenza irrevocabile "per i delitti commessi in danno delle stesse".

Questa stratificazione normativa ha determinato nella giurisprudenza contabile lo sviluppo di due diversi orientamenti, uno che ha riconosciuto il perdurare dei precedenti limiti di proponibilità del danno all'immagine riferiti ai soli delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. previsti dall'art 314 all'art. 335-bis del c.p. e l'altro che ha ritenuto ampliati i suddetti limiti a tutti i reati commessi a danno della P.A. accertati con sentenza irrevocabile di condanna.

A proposito di tale contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Riunite di questa Corte con la recente sentenza n. 3/2026/QM/PROC hanno chiarito che “l’art. 51, comma 7, del Codice della giustizia contabile deve essere interpretato nel senso di consentire la proponibilità dell’azione di responsabilità amministrativa per danno all’immagine per i delitti, anche diversi da quelli ai quali fa rinvio l’abrogato art. 7 della legge n. 97/2001 (Libro II, Titolo II, Capo I, c.p.), da cui derivi come conseguenza un danno all’immagine dei soggetti di cui al medesimo articolo 51, comma 7”.

In ogni caso, secondo il consolidato orientamento di questa Sezione confermato in appello (cfr. C. conti, Sez. giur. Regione Siciliana, sentt. n. 219/2024 confermata da Sez. App. Reg. Siciliana con sent. 107/A/2024 e n. 111/2025 confermata da Sez. App. Reg. Siciliana con sent. n. 66/A/2025) per i fatti delittuosi causa di danno all’immagine commessi prima dell’entrata in vigore del c.g.c. (07.10.2016) trova applicazione la previgente disciplina di cui all’art. 17, co. 30-ter, secondo periodo, D.l. 78/2009, come convertito in legge.

3.2. Nella fattispecie in giudizio le condotte delittuose del convenuto sono state commesse sia prima che dopo l’entrata in vigore del nuovo codice. In ogni caso non si pone una questione di proponibilità dell’azione erariale, essendo da sempre incontroversa la risarcibilità del danno all’immagine della P.A nei casi in cui la lesione derivi da delitti commessi dai pubblici ufficiali contro la P.A., previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II, c.p. come nel caso di specie.

Il Collegio, quindi, ritiene che sussistano le condizioni previste per

l'esercizio dell'azione per il danno all'immagine della P.A., avendo la Procura regionale esercitato tale azione nei confronti di un dipendente pubblico condannato con sentenza penale definitiva per il delitto previsto dall'art. 314 c.p. (peculato).

4. Passando al merito, il Collegio deve ora scrutinare la sussistenza della contestata responsabilità amministrativa per il danno all'immagine del Ministero della giustizia.

4.1. In particolare, con riferimento agli elementi strutturali dell'illecito erariale è incontestabile nel presente giudizio sia la ricorrenza del rapporto di servizio tra il convenuto e l'Amministrazione danneggiata sia la sussistenza dei fatti illeciti addebitati dal P.M., sia la loro riconducibilità a titolo di dolo al convenuto, in quanto tutti questi elementi sono coperti dal giudicato penale, stante la condanna definitiva intervenuta in quella sede per il delitto di peculato continuato pronunciata *ex art. 442 c.p.p.* a seguito di giudizio abbreviato.

Infatti, l'art. 651, co. 2 c.p.p. stabilisce che la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata all'esito del rito abbreviato *ex art. 442 c.p.p.*, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato, circostanza che non ricorre nel caso di specie, ha la stessa efficacia di giudicato di quella pronunciata in seguito al dibattimento.

Quest'ultima, ai sensi del comma 1 dell'art. 651 c.p.p., "ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del

danno”.

La definitività della condanna in sede penale all’esito del rito abbreviato *ex art. 442 c.p.p.*, dunque, fa stato anche nel giudizio per responsabilità erariale come affermato in modo pacifico dalla giurisprudenza contabile (cfr. C. conti, *ex multis*, Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 912/2016; Sez. giur. Piemonte, sent. n. 89/2016; Sez. giur. Umbria, sent. n. 371/2004 e la giurisprudenza precedente ivi citata) in forza della norma di cui all’art. 651 co. 2 c.p.p.

Tale efficacia vincolante del giudicato penale che “costituisce un’eccezione al principio di autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale ... si estende all’accertamento dei fatti che hanno formato oggetto del relativo giudizio, intesi nella loro realtà fenomenica ed oggettiva, quali la condotta, l’evento e il nesso di causalità materiale, ed assunti a presupposto logico-giuridico della pronuncia penale, restando, quindi, preclusa al giudice contabile ogni statuizione che venga a collidere con i presupposti, le risultanze e le affermazioni conclusionali di quel pronunciamento” (cfr. C. conti, Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. nn. 181/2020 e 375/2019).

4.2. Tanto premesso, in considerazione di una sentenza penale irrevocabile di condanna per il suddetto reato contro la P.A. occorre accertare se tale condotta addebitata al convenuto abbia determinato anche un danno all’immagine del Ministero della giustizia.

La dimensione ontologica del danno all’immagine per come elaborata dalla giurisprudenza contabile e da quella costituzionale (cfr., *ex multis*, Corte cost., sentenze nn. 355/2010, 191/2019, 61/2020,

123/2023) implica che è possibile ravvisare la sussistenza di un tale danno erariale tutte le volte che le condotte illecite dell'agente pubblico abbiano causato una effettiva compromissione della reputazione dell'Ente danneggiato.

Il danno all'immagine, quindi, si sostanzia in un danno erariale derivante dalla lesione del buon andamento della P.A. la quale, a causa della condotta illecita dell'agente pubblico, perde credibilità e affidabilità all'interno e all'esterno della propria organizzazione, ingenerando la convinzione che i comportamenti patologici posti in essere dai singoli agenti pubblici siano un connotato usuale dell'Ente pubblico di riferimento.

L'esistenza del danno all'immagine della Pubblica Amministrazione, come ogni altro danno erariale, deve essere sempre provato da parte della Procura regionale anche ricorrendo ai fatti notori *ex art. 115, co. 2, c.p.c.* e alle presunzioni *ex art. 2727 e ss. c.c.*

Tale danno, pertanto, non può coincidere semplicemente con la condotta illecita dell'agente pubblico (cfr. C. conti, Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 979/2012 e n. 819/2019), qui rappresentata dalla commissione da parte del convenuto Caruso Carmelo dei fatti-reato di peculato continuato a preziosi e valori estratti dai corpi di reato custoditi presso il Tribunale di Catania e, quindi, deve essere provata la lesione a danno della Pubblica amministrazione di appartenenza in termini di perdita di prestigio, che costituisce la conseguenza del fatto lesivo (Corte conti, SS.RR. giur., sent. n. 1/2011).

Nel caso di specie è evidente la sussistenza del danno all'immagine

attesa la natura e la gravità delle condotte illecite accertate in sede penale in capo al convenuto quale operatore giudiziario di seconda area in servizio presso l'Ufficio Corpi di reato del Tribunale di Catania che si pongono quale antecedente causalmente adeguato del danno all'immagine arrecato, rientrando nell'ordinario sviluppo causale che la scoperta dei crimini in esame danneggia la reputazione (interna ed esterna) del Ministero appartenenza, determinando una rottura di quella aspettativa di legalità, imparzialità e correttezza che i membri di quest'ultimo e i cittadini si attendono da una forza di polizia.

La scoperta di tali continue condotte penali ha cagionato, quindi, un danno all'immagine del Ministero della giustizia quale pregiudizio alla persona giuridica pubblica nella sua identità, credibilità e reputazione.

4.3. Attesa la fondatezza della domanda attorea nell'*an* per il danno all'immagine causato dal convenuto Caruso, il Collegio deve ora procedere alla determinazione del *quantum* dello stesso.

A tal proposito la Procura regionale ha prospettato una quantificazione di tale danno nell'importo di euro 30.000,00 facendo riferimento sia ad una valutazione equitativa *ex art. 1226 c.c.* ancorata ai consolidati criteri (soggettivo, oggettivo e sociale) elaborati dalla giurisprudenza contabile sia al criterio del *duplum* ai sensi dell'art. 1, co. 1-*sexies*, L. 20/1994 secondo cui "Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore

patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente”.

Sul punto il Collegio osserva che questa disposizione, inserita dall’art. 1, co. 62, L. 190/2012 (entrato in vigore il 28.11.2002), è stata ritenuta dalla prevalente giurisprudenza contabile norma di natura sostanziale e, di conseguenza, applicabile solo alle condotte posteriori alla sua vigenza, anche se il giudicato su tali condotte sia successivo alla vigenza di tale legge.

Nel caso di specie le condotte penali di peculato continuato sono state commesse dal convenuto in un lungo periodo da gennaio 2011 al 24.10.2017 per cui per una parte iniziale non rientrano nel campo di applicazione della suddetta norma sul *duplum*. Inoltre, osta all’immediata applicabilità di tale disposizione la circostanza che l’entità dell’utilità percepita dal convenuto dalla commissione del reato in esame solo per una parte dell’importo di euro 15.000,00 è stata quantificata in modo analitico in sede penale.

Tali aspetti unitamente agli specifici elementi della fattispecie emergenti dagli atti portano il Collegio a ritenere che il danno all’immagine patito dal Ministero della giustizia a causa dei fatti reato commessi dal sig. Carmelo Caruso vada quantificato in modo equitativo.

A tal fine vengono in evidenza gli indicatori di lesività di natura oggettiva (natura del fatto, modalità di consumazione dell’illecito, entità del danno patrimoniale arrecato), soggettiva (ruolo rivestito nell’organizzazione e nel procedimento dal soggetto agente) e sociale (diffusione della notizia all’interno ed all’esterno

dell'Amministrazione), elaborati dalla univoca giurisprudenza contabile (cfr. *ex plurimis*, C. conti, SS.RR. giur., nn. 1/QM 2011 e 10/QM/2003) per come richiamati dall'Ufficio requirente nell'atto di citazione ed esplicitati dallo stesso rispetto al caso concreto.

Nel caso di specie il Collegio, pur considerando la gravità del comportamento illecito tenuto dal convenuto in palese violazione dei canoni ai quali egli avrebbe dovuto obbligatoriamente ispirarsi, ritiene che sia da valutare anche la circostanza che la scoperta di tali condotte illecite sia avvenuta di fatto su iniziativa del sig. Caruso, pur spinto dal timore di essere scoperto, che lo stesso non rivestiva un ruolo apicale (direttivo o semidirettivo) nell'ufficio del Ministero di appartenenza essendo un operatore giudiziario di seconda area, che la condanna penale non è stata pronunciata in seguito a dibattimento ma all'esito del rito abbreviato *ex art. 442 c.p.p.* svolto in camera di consiglio senza la presenza di pubblico cosa che rileva anche in termini di diffusione esterna della notizia.

In ultimo, il Collegio valuta che la vicenda non ha avuto un grande clamore mediatico esterno. Infatti, il P.M. ha allegato e prodotto un articolo del 03.10.2017 estratto dal sito LaSicilia.it a sua volta ripreso dall'articolo del 04.10.2017 estratto dal sito BlogSicilia.it (cfr. doc. 2 e doc. 4 della citazione). Entrambi gli articoli di stampa si riferiscono alla fase delle indagini penali ancora in corso di svolgimento e riportano senza indicarne le generalità che un dipendente dell'ufficio "corpi di reato che si trova nella sezione distaccata di via Crispi del palazzo di Giustizia" reo confesso "avrebbe rubato oro e altri oggetti preziosi per

un valore di circa 70 mila euro dal caveau del Tribunale di Catania” (cfr. doc. 4 citazione), evidenziando le modalità di commissione del reato il quale era ancora in corso di accertamento anche con riferimento all’eventuale coinvolgimento di altro personale dipendente dello stesso ufficio.

Appare evidente che i riportati articoli per il loro carattere sporadico e per la circostanza di essere riferiti ad un momento in cui tali fatti erano ancora in corso di accertamento durante le indagini preliminari, non sono idonei a dimostrare una grande dimensione della perdita di reputazione e di prestigio del Ministero della giustizia.

Sulla base di tali considerazioni il Collegio, utilizzando il criterio equitativo *ex art. 1226 c.c.*, ritiene congrua una quantificazione del danno all’immagine nell’importo di euro 5.000,00.

5. In conclusione, in accoglimento parziale della domanda attorea, il sig. Caruso Carmelo è ritenuto responsabile del danno all’immagine dell’Amministrazione presso cui prestava servizio e va condannato al pagamento in favore del Ministero della giustizia della somma di euro 5.000,00 comprensiva di rivalutazione monetaria, da maggiorarsi degli interessi legali dal deposito della presente sentenza fino al soddisfo.

6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dello Stato come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, in accoglimento parziale della domanda proposta dal Procuratore regionale:

- condanna il sig. Caruso Carmelo al pagamento della somma di euro 5.000,00 (*cinquemila/00*), in favore del Ministero della giustizia, da ritenersi comprensiva di rivalutazione monetaria a cui vanno aggiunti gli interessi legali decorrenti dalla data del deposito della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo integrale;

- condanna il convenuto al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giustizia liquidate in euro 412,25 (*quattrocentododici/25*).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 20 maggio 2026.

Il Magistrato estensore

La Presidente

Gaspere Rappa

Anna Luisa Carra

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 27 luglio 2026

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

F.to digitalmente

Originale sentenza	€ 80,00
Originale sent. esecutiva digitale	€ 16,00
Diritti di cancelleria digitali	€ 10,47
Totale spese	€ 106,47
Il Direttore della Segreteria	
Dott.ssa Caterina Giambanco	
F.to Digitalmente	